

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione per la casa e la responsabilità civile della famiglia

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e dell'art. 33 del Reg. IVASS 26/05/2010 n. 35

Ultimo aggiornamento: 1 giugno 2013

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione è RSA, Sun Insurance Office Ltd. - Rappresentanza Generale per l'Italia, sita in Via M. Piaggio 1 - I 6122 Genova.

RSA è una Società di Assicurazioni fondata nel 1710 con sede legale nel Regno Unito: St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH 12 1XL.

Recapito telefonico per l'Italia: 010.8330.1

Telefax per l'Italia: 010.884989

Sito internet: www.rsagroup.it

Indirizzo di posta elettronica: contatta@it.rsagroup.com

RSA è sottoposta all'Autorità di Vigilanza preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari del Regno Unito:

Prudential Regulation Authority (PRA).

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni con D.M. del 22 giugno 1925 (G.U. del 3-7-1925, n. 152), REA di Genova 74665 ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione IVASS n. I.00002, operante in Italia in regime di stabilimento.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il capitale sociale della Compagnia ammonta a GBP 91.200.000,00 e le riserve patrimoniali ammontano a GBP 29.800.000,00.

Il patrimonio netto ammonta a GBP 121.000.000,00. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni come da ultimo bilancio approvato è pari a 1,74.

Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Avvertenza: in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è **prorogato per un anno e così successivamente, secondo la modalità del tacito rinnovo**. Per ulteriori informazioni circa le modalità di disdetta, si rinvia all'Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per un costante aggiornamento in merito a eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente fascicolo informativo non dipendenti da innovazioni normative, si fa espresso rinvio al sito internet della Compagnia (www.rsagroup.it).

3. Coperture assicurative offerte

In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto, la Polizza può prevedere le seguenti coperture assicurative:

COPERTURE ASSICURATIVE

(A)	Incendio
(B)	Furto e Rapina
(C)	Responsabilità civile della famiglia
(D)	Assistenza
(E)	Tutela Legale

(A) Incendio – comprende, tra le **garanzie base**,

la copertura dei danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi causati da: incendio; fulmine; esplosione e scoppio; implosione; caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali; urto di veicoli stradali o natanti; onda sonora; fenomeno elettrico; fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura delle condutture e/o di elettrodomestici ad esse collegati e dalla relativa ricerca del guasto (operante anche per le tubazioni del gas), fuoriuscita di fumo, gas, vapori, a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore; eventi atmosferici; sovraccarico di neve; eventi sociopolitici; sviluppo di fumi, gas o vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito gli stessi beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da essi; guasti per ordine dell'Autorità o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio; spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residui del sinistro; spese di rimozione e ricollocamento del contenuto non danneggiato; mancato godimento dei locali assicurati; perdita di pigione; spese per il rimpiazzo del combustibile; spese per il rifacimento o duplicazione di documenti; mancato freddo a generi alimentari contenuti in frigoriferi e/o congelatori; oneri di urbanizzazione, spese di progettazione ed oneri di ricostruzione.

Qualora siano state attivate le relative **partite di polizza**, possono essere operanti le seguenti garanzie: Ricorso terzi e/o locatari; Rischio locativo; Fenomeno elettrico in aumento.

Per ulteriori dettagli in merito alle garanzie prestate si rinvia all'Articolo A.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La polizza prevede inoltre alcune **Condizioni aggiuntive sempre operanti**, relativamente a: Buona fede; Colpa grave; Onorario periti; Rinuncia alla rivalsa; Rottura lastre; Rovina di ascensori e montacarichi; Cose portate in villeggiatura; Cose presso terzi; Contenuto trasportato su autoveicoli. Per dettagli su come tali Condizioni aggiuntive operino si rinvia all'Articolo A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio, è possibile attivare le seguenti **garanzie o condizioni facoltative**: Acqua piovana; Grandine su enti fragili; Rigurgiti di fognature; Danni da gelo; SOS Casa

(interventi di messa in sicurezza, salvataggio e ripristino a seguito di determinate tipologie di sinistro e spese per un alloggio sostitutivo durante il periodo in cui la dimora abituale è dichiarata inagibile); Estensioni per impianti di pannelli solari termici e fotovoltaici; Abolizione franchigia. Per dettagli su come tali garanzie o condizioni facoltative operino si rinvia agli Articoli A.3, P.5, P.6 e P.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sulla base delle esigenze manifestate dal Contraente, per le **polizze connesse a mutui**, è possibile limitare le garanzie di polizza al solo fabbricato ed a determinate tipologie di danno.

Per dettagli su tali limitazioni di garanzia si rinvia all'Articolo P.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: la copertura assicurativa **non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà tenuto indenne, in talune ipotesi**. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando agli Articoli A.4 ed A.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi:

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
- e) di smarrimento, furto, rapina e estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale o sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto espressamente previsto dall'Articolo A.1.;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento,

elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;

- i) diretti e indiretti - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

La garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che il fabbricato assicurato, o contenente le cose assicurate:

- a) sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 10% delle rispettive superfici; i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessivamente coperta da questi enti non superi il 25% dell'area complessivamente coperta del fabbricato;
- b) sia adibito per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani a civili abitazioni, uffici e studi professionali.

Avvertenza: alcune coperture assicurative sono soggette all'applicazione di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo che verranno indicati in Polizza. Per informazioni di dettaglio circa la presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli A.1, A.2, nonché A.3, A.6, P.1, P.5 e P.6 se operanti nel caso concreto. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcuni scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti nella copertura assicurativa offerta:

CASO A - Danno da evento atmosferico che danneggia il fabbricato (esempio di applicazione di una franchigia)

Franchigia prevista per la garanzia = € 150

Danno = € 7.000

Indennizzo = 7.000 – 150 = € 6.850.

CASO B - Danno da fenomeno elettrico (esempio di applicazione di un limite di indennizzo e di una franchigia)

Limite di indennizzo pari ad € 5.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Franchigia prevista per la garanzia = € 100.

B.1 Danno = € 2.500,

Indennizzo 2.500 – 100 = € 2.400.

B.2 Danno = € 7.000,

Calcolo indennizzo: 7.000 – 100 = € 6.900

superiore al massimo indennizzo.

Indennizzo: € 5.000 (pari al limite di indennizzo).

CASO C - Danno da sovraccarico neve (esempio di applicazione di uno scoperto con minimo e massimo)

Scoperto previsto per la garanzia 5% con il minimo di € 500 ed il massimo di € 10.000.

C.1 Danno € 5.000.

Calcolo scoperto: 5.000 × 5% = € 250

(importo inferiore al minimo).

Indennizzo: 5.000 – 500 (minimo scoperto) = € 4.500.

C.2 Danno € 50.000.

Calcolo scoperto: 50.000 × 5% = € 2.500.

Indennizzo: 50.000 – 2.500 = € 47.500.

C.3 Danno € 300.000.

Calcolo scoperto: 300.000 × 5% = € 15.000

(importo superiore al massimo scoperto).

Indennizzo: 300.000 – 10.000 (massimo scoperto) = € 290.000.

Avvertenza: in caso di assicurazione prestata a **Valore Intero**, se dalle stime fatte con le norme dell'Articolo 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 15% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. In ogni caso la Compagnia rinuncia ad applicare il disposto dell'Art. 1907 del codice civile per sinistri il cui indennizzo complessivo non sia superiore ad 5.000,00. Per ulteriori informazioni in merito all'**assicurazione parziale**, si rimanda all'Articolo A.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di assicurazione prestata a **Primo Rischio Assoluto** l'indennizzo sarà erogato nei limiti della somma assicurata alla rispettiva partita, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile e le somme assicurate saranno automaticamente ridotte di un importo pari al danno indennizzabile.

Per ulteriori informazioni in merito alla forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto, alla riduzione delle somme assicurate ed alla possibilità di chiederne il reintegro, si rimanda all'Articolo A.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

(B) Furto e Rapina - copre i danni derivanti dal furto del contenuto dell'abitazione, dalla rapina o dall'estorsione. La Compagnia indennizza inoltre:

- i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o dell'estorsione consumati o tentati;
- i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati, alle parti del fabbricato (o appartamento) costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi armadi corazzati e casseforti (**esclusi i contenuti**);
- i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, l'estorsione o per tentare di commetterli;
- il furto di fissi ed infissi del fabbricato (o appartamento) contenente le cose assicurate;
- i danni materiali e diretti causati da furto, rapina o estorsione delle cose assicurate - limitatamente ad effetti personali, gioielli, preziosi e valori - portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale in alberghi o locali di villeggiatura di proprietà di terzi occupati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi **durante il periodo di soggiorno**;
- le spese documentate sostenute per il rifacimento e la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato e/o suoi familiari conviventi in conseguenza di un evento coperto dalla presente Sezione;
- il furto e la rapina del contenuto delle cassette di sicurezza poste in camere di sicurezza o corazzate presso Istituti di Credito;
- le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali adibiti a dimora abituale o per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati dall'autore del furto consumato o tentato;
- i danni derivanti dall'utilizzo fraudolento di carte di credito e bancomat intestati all'Assicurato, conseguenti a furto, rapina, estorsione, clonazione dei mezzi di pagamento in oggetto;

- il furto e la rapina di effetti personali che si trovino chiusi a chiave all'interno di autovetture, roulotte o camper in uso all'Assicurato o a persone del suo nucleo familiare;

Qualora sia stata acquistata la relativa partita, la Compagnia risponde inoltre, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti della somma assicurata a tale titolo, delle seguenti garanzie accessorie:

- **scippo, rapina, estorsione all'esterno dei locali**, compresi: il furto commesso in seguito ad improvviso malore della persona derubata; lo scippo, rapina, estorsione delle cose assicurate, temporaneamente in deposito presso i ristoranti, teatri o altri locali aperti al pubblico, le spese sanitarie documentate conseguenti a sinistro indennizzabile.

Per ulteriori informazioni circa il rischio assicurato, le limitazioni e le condizioni previste per le coperture assicurative prestate, si rinvia all'Articolo B.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sulla base delle esigenze manifestate dal Contraente è possibile limitare le garanzie di polizza escludendo dal Contenuto assicurato gioielli, preziosi e valori.

Per dettagli su tali limitazioni di garanzia si rinvia all'Articolo P.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: la copertura assicurativa **non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà tenuto indenne, in talune ipotesi**. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando agli Articoli B.2 e B.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi:

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro (salvo che a seguito di atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o estorsione consumati o tentati, ed in tal caso sino alla concorrenza del limite di indennizzo

previsto a questo titolo);

- d) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato;
- e) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se con lui non conviventi;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali costituenti dimora abituale e contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; relativamente a gioielli, preziosi e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- h) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario.

Avvertenza: alcune coperture assicurative sono soggette all'applicazione di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo che verranno indicati in Polizza.

Per informazioni di dettaglio circa la presenza di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli B.1, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 e P.1 se operante nel caso concreto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento dei limiti di indennizzo e di alcuni scoperti e franchigie previsti nella copertura assicurativa offerta:

I) Dimora abituale

Somma assicurata per il contenuto = € 20.000

Garanzia prestata a Primo Rischio Assoluto

CASO A - Danni da scasso ai mezzi di chiusura

Limite di indennizzo previsto dalla garanzia € 2.000

- danni da scasso per € 1.400: totalmente indennizzabili
 - danni da scasso per € 2.500: restano a carico dell'Assicurato $2.500 - 2.000 = € 500$.
- Importo indennizzato = € 2.000.
-

CASO B - Danni da furto attraverso una finestra protetta da solo vetro (mezzo di chiusura non conforme)

È previsto lo scoperto del 20%

- furto per € 5.000

Calcolo dello scoperto: $5.000 \times 20\% = € 1.000$

Calcolo dell'indennizzo: $5.000 - 1.000 = € 4.000$

- furto per € 21.000

Somma assicurata = € 20.000

Calcolo scoperto sulla somma assicurata:

$20.000 \times 20\% = € 4.000$

Importo indennizzato = $20.000 - 4.000 = € 16.000$.

CASO C - Franchigia assoluta

Franchigia prevista in polizza € 500

Danno = € 7.000

Indennizzo = $7.000 - 500 = € 6.500$.

2) Dimora saltuaria non abitata (ipotesi di cumulo di più scoperti)

Somma assicurata per il contenuto = € 10.000

È previsto uno scoperto del 20%

CASO A - Danni da furto attraverso finestra protetta da solo vetro (mezzo di chiusura non conforme)

È previsto un ulteriore scoperto del 20%

Massimo scoperto applicabile in caso di coesistenza di più scoperti = 25%

- furto per € 5.000

Calcolo dello scoperto: $5.000 \times 25\% = € 1.250$

Calcolo dell'indennizzo: $5.000 - 1.250 = € 3.750$

- furto per € 11.000

Somma assicurata = € 10.000

Calcolo scoperto sulla somma assicurata:

$10.000 \times 25\% = € 2.500$

Importo indennizzato: $10.000 - 2.500 = € 7.500$.

Avvertenza: l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, vale a dire senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, e prevede la riduzione automatica delle somme assicurate a seguito di sinistro. Per informazioni di dettaglio sulla riduzione delle somme assicurate e sulla possibilità di chiederne il reintegro, si rimanda all'Articolo B.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

(C) Responsabilità civile della famiglia - copre i danni che l'Assicurato ed i suoi familiari conviventi, nonché le persone del cui operato debbano rispondere, provocano a terzi, nell'ambito della vita privata. L'assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti all'Assicurato, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo:

- dalla mancata o insufficiente sorveglianza di minori di terzi temporaneamente a lui affidati;

- dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione adibita a sua dimora abituale, nonché dalla conduzione e/o - esclusivamente se si trovano nel territorio italiano - dalla proprietà di appartamenti e/o case costituenti sue dimore saltuarie e/o temporanee, ovvero dalla proprietà di dimore locata a terzi purché assicurate nell'ambito della Sezione A) Incendio;
- dalla caduta di antenne radiotelevisive o per radioamatori installate in modo fisso;
- dallo scoppio di apparecchi televisivi;
- dalla proprietà od uso di apparecchi domestici in genere, anche elettrici od elettronici;
- da esplosione e/o scoppio di gas ad uso domestico;
- dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 10 nonché di surf o windsurf, purché non dati a noleggio o in locazione;
- da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande;
- dalla proprietà od uso di giocattoli anche a motore;
- dalla proprietà od uso di biciclette senza motore a scoppio compreso l'uso per servizio da parte dei collaboratori familiari;
- dalla proprietà od uso di cavalli ed altri animali da sella;
- dalla proprietà e/o possesso di animali domestici e cani;
- dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari, quali addetti ai servizi domestici, baby sitter o persone alla pari, in occasione dell'espletamento delle loro mansioni;
- dalla guida o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte dei figli minori o di persone interdette soggette alla sua tutela;
- dalla pratica puramente dilettantistica e ricreativa di attività sportive in genere, compresa la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti;
- dalla pratica del campeggio - purché svolto in aree regolarmente autorizzate - ed uso delle relative attrezzature;
- dalla pratica del modellismo anche a motore, del bricolage e del giardinaggio anche con uso di macchine ed attrezzature;
- dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l'uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- dall'utenza della strada in qualità di pedone o ciclista;
- in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi;
- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

- quale committente di lavori rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008.
- dall'esercizio di attività di volontariato;
- per fatto dei propri figli minori quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- dall'affidamento a terzi di animali domestici;
- da inquinamento accidentale conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato;
- da partecipazione in qualità di genitore ad attività organizzate dalla scuola ed autorizzate dalle Autorità scolastiche;
- da incendio, esplosione, implosione o scoppio:
 - al fabbricato ed al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in locazione per la villeggiatura, ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile;
 - a cose di terzi derivanti dall'uso temporaneo di locali di villeggiatura (comprese le camere di albergo) non di sua proprietà;
- dalla proprietà o uso di golf car e/o carrozzine ed altri mezzi per invalidi e portatori di handicap, anche a motore, purché non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- da incendio, esplosione o scoppio di veicoli a motore quando questi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico.

Per ulteriori dettagli in merito alle garanzie prestate si rinvia agli Articoli C.1 e C.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio, l'assicurazione può essere estesa ai rischi di responsabilità civile per danni a terzi derivanti:

- dall'esercizio dell'**attività venatoria**;
- dallo svolgimento dell'attività di **"Bed & Breakfast"**;
- dall'attività di **insegnante di scuola media, elementare, materna o nido di infanzia**.

Per dettagli su come tali garanzie facoltative operino si rinvia agli Articoli P.10, P.12 e P.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sulla base delle esigenze manifestate dal Contraente è possibile limitare le garanzie di polizza alla sola Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato.

Per dettagli su tale limitazione di garanzie si rinvia all'articolo P.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: la copertura assicurativa **non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà tenuto indenne**, in talune ipotesi. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi,

rimandando agli Articoli C.3, C.4 e C.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi.

L'assicurazione, salvo quanto espressamente derogato dalle singole garanzie, non comprende i danni:

- derivanti da furto;
- derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- derivanti dall'esercizio di attività professionali delle persone assicurate;
- conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
- di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; esalazioni fumogene e gassose; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- a cose altrui derivanti da incendio di beni delle persone assicurate o dalle stesse detenuti a qualsiasi titolo;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione;
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate scaricate;
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario;
- di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- provocati da cancellazione, distruzione, danneggiamento, o modificazione di qualsiasi natura

di dati informatici. Sono altresì esclusi eventuali danni provocati da errori nella creazione, cancellazione od utilizzo di dati informatici;

- derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- derivanti da campi elettromagnetici (EMF);
- derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE).

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente. Relativamente ai soli danni a cose, i genitori ed i figli del Contraente o dell'Assicurato non conviventi sono tuttavia considerati terzi limitatamente al rischio della proprietà e della conduzione dei fabbricati;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e gli altri soggetti nei confronti dei quali è prestata l'assicurazione, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Avvertenza: alcune coperture assicurative sono soggette all'applicazione di franchigie e massimali che verranno indicati in Polizza.

Per informazioni di dettaglio circa la presenza di franchigie e massimali si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli C.2 e, se operanti nel caso concreto, P.1 e P.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento dei massimali e di alcune franchigie previsti nella copertura assicurativa offerta:

Massimale assicurato = € 500.000

CASO A - l'Assicurato fa cadere dal balcone un vaso e provoca la morte di due passanti

A.1 il risarcimento ammonta a complessivi € 490.000: totalmente indennizzati;

A.2 il risarcimento ammonta a complessivi € 650.000: rimarranno a carico dell'Assicurato $650.000 - 500.000 = € 150.000$, l'indennizzo sarà pari all'intero massimale.

CASO B - a seguito di fuoriuscita di acqua condotta dalla lavatrice dell'Assicurato si allaga il magazzino del negozio sottostante i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi sono risarciti con il limite di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

B.1 il risarcimento ammonta ad € 24.000: l'indennizzo sarà pari a $24.000 - 250 = € 23.750$

B.2 il risarcimento ammonta ad € 26.000: la Compagnia indennizzerà 25.000 (limite di indennizzo) - 250 = € 24.750.

CASO C - Il cane dell'Assicurato morde il vicino

La richiesta danni ammonta ad € 2.500

C.1 il cane non è classificato come "cane impegnativo" ai sensi della normativa vigente: è prevista una franchigia di € 100: l'indennizzo sarà pari a $2.500 - 100 = € 2.400$

C.2 il cane è classificato come "cane impegnativo" ai sensi della normativa vigente: è prevista una franchigia di € 500: l'indennizzo sarà pari a $2.500 - 500 = € 2.000$.

- (D) Assistenza** - la Compagnia a seguito di un sinistro che colpisca l'abitazione dell'Assicurato si obbliga a garantire, nei modi e nei limiti indicati all'Articolo D.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le seguenti prestazioni:
1. invio di un idraulico in caso di emergenza;
 2. invio di un elettricista in caso di emergenza;
 3. invio di un fabbro in caso di emergenza;
 4. spese di albergo;
 5. trasloco;
 6. rientro anticipato;
 7. invio di un sorvegliante;
 8. spese di pensione dell'animale domestico (garanzia valida per cani e gatti);
 9. segnalazione ed invio di una collaboratrice familiare;
 10. servizi non sanitari (pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, sorveglianza minori);
 11. adeguamento abitazione a seguito di invalidità permanente;
 12. fornitura temporanea di Energia Elettrica;
 13. fornitura temporanea di Gas;
 14. invio di personale specializzato nella fornitura di Acqua.

È possibile estendere la copertura assicurativa a:

15. Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici.

Per dettagli su questa estensione di garanzia si rinvia all'Articolo D.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ogni prestazione viene fornita **fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.**

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità.**

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo D.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- provocati o dipendenti da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- provocati o dipendenti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- provocati o dipendenti da inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- provocati o dipendenti da atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- provocati o dipendenti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- provocati o dipendenti da gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
- provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei;
- causati da precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato;
- conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto;
- all'impianto nel quale si sia verificato l'evento se determinato da usura, da corrosione o difetti di materiale;

Avvertenza: la copertura assicurativa non prevede ipotesi di franchigie. Per la presenza di massimali di spesa, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo D.1. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcuni massimali di spesa previsti nella copertura assicurativa offerta:

CASO A

A causa della rottura di un tubo si rende necessario l'intervento di un idraulico.

La Compagnia tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo per sinistro di € 260.

-
- La spesa sostenuta ammonta ad € 200 di uscita/manodopera ed € 150 di materiale. Restano a carico dell'Assicurato € 150 di materiale. La Compagnia indennizzerà € 200.
 - La spesa sostenuta ammonta ad € 300 di uscita/manodopera ed € 150 di materiale. Restano a carico dell'Assicurato € 150 di materiale, e $300 - 260 = € 40$ di uscita/manodopera. La Compagnia indennizzerà € 260.
-

CASO B

A seguito di un sinistro la casa è dichiarata inagibile. L'Assicurato pernotta in albergo a spese della Compagnia, in regime di bed&breakfast fino ad un massimo di € 520.

- Le spese di albergo sostenute dall'Assicurato ammontano ad € 400, totalmente a carico della Compagnia.
 - Le spese di albergo sostenute dall'Assicurato ammontano ad € 700. Restano a carico dell'Assicurato $700 - 520 = € 180$. Sono a carico della Compagnia € 520.
-

(E) Tutela Legale - assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione per le materie elencate nelle prestazioni garantite;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;

- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.

È possibile scegliere tra **Garanzie Base** e **Garanzie Plus**.

Le **Garanzie Base** valgono per:

- l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi;
- controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- l'esercizio di pretese risarcitorie extracontrattuali che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Le **Garanzie Plus**, oltre a quanto già previsto per le Garanzie Base, valgono per:

- controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte;
- controversie relative a diritti reali o locazione;
- proporre all'Autorità Giudiziaria il ricorso per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente;
- istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ) di un parente o di un congiunto.

Per ulteriori dettagli sulle coperture prestate si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare gli Articoli E.1, E.3, E.9, E.10 ed E.11.

Avvertenza: la copertura assicurativa **non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà tenuto indenne, in talune ipotesi**. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando agli Articoli E.2 ed E.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le garanzie **non sono valide**:

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;

- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
- per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- per immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- per i casi di adesione a class action;
- per i casi connessi alla circolazione stradale;
- per vertenze contrattuali con la Compagnia;
- per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale.

L'Assicurato è tenuto:

- a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Compagnia non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi; non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette all'applicazione massimali e/o di limiti di valore di lite che verranno indicati in Polizza.

Si riporta qui di seguito una tabella con la quale si fornisce un'esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento della copertura assicurativa offerta:

Massimale assicurato = € 8.000 per caso assicurativo.

CASO A - Causa per controversie relative a rapporto di lavoro con un collaboratore domestico

- spese sostenute = € 7.500: importo liquidato = € 7.500
- spese sostenute = € 9.000: importo liquidato = € 8.000.

CASO B - Alla controversia di cui al Caso A si aggiunge la difesa in un procedimento penale per lesioni colpose

Essendo il massimale per caso assicurativo e non per anno, anche il secondo sinistro sarà liquidato con le stesse modalità evidenziate *sub* Caso A.

**CASO C - Lite per inadempienza contrattuale
La garanzia opera semprechè il valore in lite sia superiore a € 250 ed inferiore a € 52.000.**

- C.1 valore della lite = € 200: sinistro inferiore al minimo previsto per essere ammesso in copertura
- C.2 valore della lite = € 100.000: sinistro superiore al massimo previsto per essere ammesso in copertura
- C.3 valore della lite = € 50.000: sinistro ammesso in copertura fino al massimale assicurato per caso assicurativo, come *sub* Caso A.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Tuttavia, **relativamente alla sola Sezione A) Incendio**, le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.**

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Per ulteriori informazioni circa gli effetti delle dichiarazioni false o reticenti, si rinvia agli Articoli I ed A.2, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: fatte salve le specifiche ipotesi di nullità disciplinate dalla legge, tra cui i casi di dolo o colpa grave, non sono previste altre ipotesi specifiche di nullità.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale al diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione

dell'Assicurazione. Tuttavia, **relativamente alla sola Sezione A) Incendio**, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporterà decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **sempreché tali omissioni siano avvenute in buona fede. La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

Per esempio costituisce un ipotesi di aggravamento del rischio la seguente circostanza: il fabbricato nel quale si trova l'appartamento assicurato ospita un nuovo supermercato che occupa la metà della superficie complessiva del fabbricato stesso. In tal caso, viene meno il requisito previsto dall'Articolo A.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in forza del quale la garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che il fabbricato assicurato, o contenente le cose assicurate sia adibito per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani a civili abitazioni, uffici e studi professionali.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di comunicazione e le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, si rinvia agli Articoli 4, 5 ed A.2, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento espressamente evidenziate dall'Intermediario, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per premi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza. Qualora la polizza, di durata annuale (o poliennale), preveda il frazionamento semestrale del premio, questo è dovuto per l'intero anno.

Avvertenza: nel caso in cui il contratto di assicurazione sia connesso a mutui o altro tipo di finanziamenti, i costi medi effettivamente sostenuti dal Contraente sono quelli di seguito descritti:

Premio medio imponibile	€ 280,00
di cui costi medi sostenuti dal Contraente (Spese generali calcolate sul premio medio)	€ 95,20

Si precisa che dei costi indicati sostenuti dal Contraente, la quota parte percepita in media dall'Intermediario è:

	VALORE ASSOLUTO	VALORE IN %
Prowigioni riconosciute all'Intermediario	€ 67,20	24%

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, la Compagnia, previa definizione di ogni eventuale sinistro aperto, provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, il Contraente/Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, a favore del nuovo beneficiario designato.

Per la descrizione dettagliata delle modalità di pagamento del premio, si rinvia all'Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Rivalse

Avvertenza: in relazione alla copertura contro i rischi derivanti da Incendio, la Compagnia rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, i parenti, i conviventi, gli ospiti o i collaboratori familiari del Contraente o dell'Assicurato **a condizione che il Contraente o l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.**

In tutti gli altri casi la Compagnia che ha pagato l'indennità è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare della stessa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile. Per ulteriori dettagli, si rinvia all'Articolo A.2 lett. d) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, se il contratto prevede più Sezioni, il Contraente ha la facoltà di chiedere che siano ripristinate quelle non colpite da sinistro alle stesse condizioni di premio e normative del contratto disdettato,

tramite la sostituzione della polizza con una nuova, mantenendo ferma la scadenza contrattuale originaria.

Per ulteriori informazioni circa le specifiche modalità di recesso, si rinvia all'Articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione **si prescrivono in due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è sottoposto alla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono **a carico del Contraente**. In particolare, le aliquote applicate alle singole sezioni sono le seguenti:

- Sezione (A) Incendio = **22,25%**;
- Sezione (B) Furto e Rapina = **22,25%**;
- Sezione (C) Responsabilità civile della famiglia = **22,25%**;
- Sezione (D) Assistenza = **10%**;
- Sezione (E) Tutela legale = **21,25%**.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne **avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.**

Per ulteriori informazioni circa le modalità di denuncia si rinvia all'Articolo 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per ulteriori informazioni circa gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia agli Articoli 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, C.6, E.5 ed E.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In relazione al contratto di Assistenza, la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri a **Europ Assistance Italia S.p.A.**, come meglio indicato nell'Articolo D.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In relazione al contratto di Tutela Legale, la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri a **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** come meglio indicato nella Premessa alla Sezione E) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami devono essere **inoltrati per iscritto** alla Compagnia:

RSA - Sun Insurance Office Ltd. - Ufficio Reclami -

Via Martin Piaggio 1 - I6122 Genova - telefax 010.8330703 -

e-mail: ufficio.reclami@it.rsagroup.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro **nel termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Resta ovviamente salva la facoltà per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti ed una volta esperite le procedure di mediazione obbligatoria eventualmente previste dalle disposizioni di legge vigenti, per la tutela dei propri diritti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente:

Financial Ombudsman Service (F.O.S.) South Quay Plaza 183 Marsh Wall London E14 9SR United Kingdom
Tel. (44-8450) 80 18 00 Fax (44-20) 79 64 10 01
E-mail: enquiries@financial-ombudsman.org.uk
Website: www.financial-ombudsman.org.uk - chiedendo l'attivazione della procedura **FIN-NET**.


14. Arbitrato

In relazione al contratto di Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Avvertenza: resta ovviamente salva la facoltà dell'Assicurato di adire direttamente la via giudiziaria.

RSA - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale
Dr. Fabrizio Moscone
Chief Executive Officer



RSA – Sun Insurance Office Ltd.

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Armadio corazzato:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- **pareti e battenti** costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm., estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere;
- **movimento di chiusura:**
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- **peso minimo:** 300 Kg.

Assicurato:

soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

contratto di assicurazione.

Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A.):

forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Assicurazione a valore intero (V.I.):

forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Autocombustione:

combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Cassaforte murata:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- **pareti** in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.;
- **battente** in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.;
- **movimento di chiusura** azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- **dispositivo di ancoraggio** ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Cassaforte non murata:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- **pareti e battente** di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc.);
- **movimento di chiusura:**
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda

catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;

- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;

- **peso minimo:** 200 Kg.

Collaboratori familiari:

addetti ai servizi domestici - anche saltuari od occasionali - compresi giardinieri, baby sitter e ragazze alla pari.

Compagnia:

RSA - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Contenuto dell'abitazione:

- **mobilio ed arredamento:** il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione ed eventuale ufficio o studio professionale **se comunicanti con l'abitazione stessa**; impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti; attrezzature e scorte domestiche; elettrodomestici; apparecchi audio-fono-visivi in genere ad uso domestico quali: radio, autoradio, televisori, videoregistratori, lettori dvd e cd, videogiochi, complessi stereofonici, registratori, etc.;
- **mobili di antiquariato;**
- **effetti personali:** capi di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine ed apparecchi cine-foto-ottici quali: macchine fotografiche, videocamere, cineprese, proiettori, binocoli, cannocchiali, etc.; altri apparecchi elettronici quali: personal computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili etc.; strumenti musicali, armi da fuoco ed oggetti personali in genere; sono compresi anche gli oggetti personali dei collaboratori domestici e degli ospiti dell'Assicurato;
- **gioielli e preziosi:** gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, orologi ed oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali se montate su metallo prezioso;
- **oggetti pregiati:** tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte **non costituenti mobilio (esclusi gioielli e preziosi)**, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni;
- **valori:** denaro, carte valori, buoni pasto e titoli di credito in genere;
- **addizioni e migliorie** apportate dal locatario anche se rientranti nella definizione di "Fabbricato".

Contraente:

soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose:

(valevole solo per la Sezione RCT)

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Dimora abituale:

quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, e comunque l'abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell'anno.

Dimora abituale di tipo A:

appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

Dimora abituale di tipo A - Appartamento posto su piano intermedio:

appartamento avente altri appartamenti sovrastanti e sottostanti e comunque con aperture, diverse da quelle relative all'ingresso dell'appartamento, situate ad oltre 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Dimora abituale di tipo B:

villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Dimora saltuaria:

villa unifamiliare o appartamento, ubicati nel territorio italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, ma di cui può disporre in qualsiasi momento.

Disabitazione:

assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne o la visita dei locali contenenti gli enti assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

Documenti:

documenti personali, registri, dischi e supporti in genere per macchine ed elaboratori elettronici.

Effetti personali:

Vestiaro, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine e apparecchi cine foto/ottici, telefoni cellulari e relativi accessori, palmari e personal computer; attrezzature sportive dell'Assicurato o dei suoi familiari. **Sono esclusi valori e oggetti pregiati.**

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato:

- complesso delle opere edili costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, sito nell'ubicazione indicata in polizza, compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrate;
- impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, elettrici fissi, telefonici, videocitofoni, ascensori, montacarichi, scale mobili ed ogni altro impianto od installazione al servizio del fabbricato **se considerati immobili per natura o destinazione**, comprese le antenne radiotelevisive e gli impianti di ricezione satellitare;
- tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, soffittature e controsoffittature, parquet, moquette, affreschi e statue e simili enti **non aventi valore artistico**;
- dipendenze e pertinenze - **purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti** - quali centrale termica, box o garage ad uso privato, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate e cancelli manovrabili anche elettronicamente, piscine, campi ed attrezzature igienico- sportive e da gioco ma **esclusi: parchi, alberi di alto fusto e strade private.**

Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune.

Si intende escluso quanto indicato nella definizione di "Contenuto".

Fissi ed infissi:

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia:

importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto:

impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio:

combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità:

si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo:

somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza.

Lastre antisfondamento:

si intendono quelle costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore.

Massimali di responsabilità civile verso terzi:

i massimali di garanzia fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Compagnia presta l'assicurazione per ogni sinistro.

Onda sonica:

onda d'urto provocata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

Polizza:

documento che prova l'assicurazione.

Pannello solare fotovoltaico:

dispositivo a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica; sono convenzionalmente compresi nella definizione: gli inverter; BOS (balance of system), supporti e staffe, impianti di allarme/antintrusione realizzati esclusivamente a protezione dell'impianto fotovoltaico, linee di distribuzione o trasmissione di energia **purché situate all'interno dell'ubicazione assicurata ed entro il raggio di 300 metri dall'insieme dei pannelli di cui costituiscono pertinenza.**

Pannello solare termico:

dispositivo per la conversione della radiazione solare in energia termica e per il suo trasferimento verso un accumulatore.

Premio:

somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Raccolte e collezioni:

raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.

Rapina/estorsione:

sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone.

Rischio:

probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne.

Scippo:

furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto:

percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio/implosione:

repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. **Gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio o implosione.**

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Solaio:

complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Territorio italiano:

quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tetto:

insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore a nuovo o di rimpiazzo:

- per il fabbricato, il costo di riparazione a nuovo delle parti danneggiate e/o di ricostruzione a nuovo di quelle distrutte con analoghe caratteristiche costruttive, escluso soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di riparazione, o se non è

economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

Valore al momento del sinistro:

- per il fabbricato, il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- per il contenuto dell'abitazione, il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, alla vetustà, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.

Valore commerciale:

il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto.

Valore nominale:

l'importo indicato sui valori.

Glossario relativo alla Sezione D) Assistenza

Ad integrazione di quanto previsto nel Glossario generale, ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione:

la dimora abituale dell'Assicurato, situata nel territorio italiano, la cui ubicazione è indicata in Polizza.

Distributore:

il soggetto che svolge in regime di concessione esclusiva il servizio di distribuzione e misura rispettivamente per l'energia elettrica o per il gas.

Garanzia:

la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, la Compagnia procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Massimale:

il massimo impegno indennitario della Compagnia.

Prestazione:

l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte della Compagnia tramite la Struttura Organizzativa.

Struttura Organizzativa:

la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da tecnici ed operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con RSA - Sun Insurance Office Ltd. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico di RSA - Sun Insurance Office Ltd., le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Sinistro:

il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'assicurazione, che determina la richiesta di assistenza da parte dell'Assicurato e che rientra nei termini di polizza.

Glossario relativo alla Sezione E) Tutela Legale

Ad integrazione di quanto previsto nel Glossario generale, ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Sinistro o Caso assicurativo:

il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Tutela Legale:

l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

